

Emergenza Conflitto Russia
Ucraina

Garanzia SupportItalia a titolo gratuito su finanziamenti

Manuale Operativo v. 1.0

12 gennaio 2023

Indice

1. Normativa di riferimento	3
2. Caratteristiche dell'intervento gratuito	4
2.1 Soggetti coinvolti	4
2.2 Tipologia e caratteristiche dei finanziamenti ammessi alla Garanzia SupportItalia gratuita	7
2.3 Tipologia e caratteristiche della garanzia gratuita SACE	14
4. Processo per l'ottenimento della garanzia gratuita	17
5. Procedura semplificata	18
5.1. Fase 1: richiesta di finanziamento assistito da Garanzia SupportItalia da parte dell'impresa al soggetto finanziatore	18
5.2. Fase 2: richiesta della Garanzia SupportItalia da parte del soggetto finanziatore	22
5.2.1 Istruttoria e delibera del soggetto finanziatore	22
5.2.2 Archiviazione della documentazione a supporto della richiesta di Garanzia SupportIta	
5.2.3 Richiesta della Garanzia SupportItalia da parte del soggetto finanziatore	
5.3 Fase 3: Esito della richiesta di Garanzia SupportItalia	26
5.4 Fase 4: Erogazione del finanziamento	27
6. Procedura ordinaria	27
7. Richieste di aumento di durata di operazioni già garantite con Garanzia	
SupportItalia	29
8. Monitoraggio Periodico	31
9. Azioni successive all'ottenimento della Garanzia SupportItalia	31
Allegato 1 - Calcoli dell'importo massimo del prestito assumibile, % di garanzia e	•
procedura applicata	33
Allegato 3 – Richiesta accreditamento Portale	39
Allegato 4 - Contatti Errore. Il segnalibro non è defi	inito.

1. Normativa di riferimento

Il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (il "Decreto Aiuti" o il "DL Aiuti"), convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 e successivamente modificato ai sensi (i) del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (il "Decreto Aiuti Ter" o il "DL Aiuti Ter"), quest'ultimo convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, e (ii) del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (il "Decreto Aiuti-quater" o il "DL Aiuti Quater"), al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dagli effetti economici negativi derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa, ha previsto la possibilità per SACE S.p.A. di concedere garanzie fino al 31 dicembre 2023, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

Le garanzie ai sensi del Decreto Aiuti vengono rilasciate da SACE nel rispetto delle previsioni normative e fino a completo utilizzo delle somme messe complessivamente a disposizione. A tal fine, gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. sono a valere sulle risorse nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020. Inoltre, con esclusivo riferimento alle imprese beneficiarie ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. non potranno superare l'importo complessivo massimo di 5 miliardi di euro, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto Aiuti Ter, SACE S.p.A. è stata altresì autorizzata a rilasciare le garanzie a titolo gratuito, in relazione ai finanziamenti concessi alle imprese beneficiarie per esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Tali garanzie vengono rilasciate nel rispetto del massimale di aiuti¹ a disposizione di ciascuna impresa beneficiaria, di cui alla sezione 2.1 ("Aiuti di importo limitato") della Comunicazione della Commissione Europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (come successivamente modificata e integrata).

2. Caratteristiche dell'intervento gratuito

2.1 Soggetti coinvolti

- Soggetto Finanziatore: banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma.
- SACE S.p.A.: concedente, fino al 31 dicembre 2023, le garanzie gratuite che beneficiano della controgaranzia dello Stato ai sensi del Decreto Aiuti come successivamente modificato.
- Imprese beneficiarie: imprese, diverse da banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività² e dalla forma giuridica, in possesso dei seguenti requisiti:
 - o sede legale in Italia

_

¹ I massimali attualmente stabiliti per gli aiuti di importo limitato della sezione 2.1 sono pari a 2 milioni di euro (250.000 euro per le imprese che operano nella produzione primaria di prodotti agricoli; 300.000 per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura).

² Sono incluse anche le imprese appartenenti ai settori agricoli e ittici di cui al REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014, sugli aiuti a favore di alcune microimprese e piccole e medie imprese attive nel settore agricolo e forestale, e al REGOLAMENTO (UE) N. 1388/2014, sugli aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

- aventi esigenze di liquidità, connesse ai finanziamenti richiesti, riconducibili alle dirette ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi russo ucraina: a) dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, e/o a rincari delle materie prime, inclusi quelli delle spese energetiche, e/o dei semilavorati, e/o a cancellazione dei contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina, e/o b) conseguenti alla limitazione o interruzione della propria attività d'impresa quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto;
- nel caso di imprese che svolgano l'attività di stoccaggio di gas naturale, aventi esigenze di liquidità, connesse ai finanziamenti richiesti, riconducibili alle ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi in atto in termini di rincari del prezzo delle materie prime e/o dei fattori di produzione, e/o interruzione delle catene di approvvigionamento;
- o non identificate come aziende in difficoltà al 31 gennaio 2022 ai sensi dei regolamenti Europei³;
- che alla data della richiesta di garanzia, non presentino esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della vigente disciplina di regolamentazione strutturale e prudenziale come da ultimo flusso di ritorno disponibile alla data della richiesta stessa;
- o che non siano soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente indicate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni,

_

³ Sono incluse anche le imprese in difficoltà alla data del 31 gennaio 2022, a condizione che (A) siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 del 1942 o abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e a condizione che (B) alla data della richiesta di Garanzia: (i) non presentino esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate, (ii) non presentino importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (iii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

non siano possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto di tali sanzioni, e ove operino nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, la concessione del finanziamento e il rilascio della garanzia, non pregiudichino gli obiettivi delle sanzioni in questione;

che non controllino direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che non siano controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, da intendersi quale una delle giurisdizioni individuate nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali del Consiglio dell'Unione Europea.

Nel caso in cui un'impresa beneficiaria controllante richieda il finanziamento assistito dalla Garanzia SupportItalia, per destinarne i proventi, in tutto o in parte, a favore di una o più imprese italiane controllate, sarà tenuta ad utilizzare la specifica modulistica corrispondente relativa alla richiesta di finanziamento – allegato 1. Il contratto di finanziamento dovrà essere firmato dall'impresa beneficiaria controllante in nome e per conto di ciascuna impresa beneficiaria controllata con riferimento agli impegni e alle dichiarazioni previste nella richiesta di finanziamento - allegato 1 e relative a queste ultime. In alternativa il contratto di finanziamento potrà essere sottoscritto sia dall'impresa beneficiaria controllante che dalle imprese beneficiarie indirette controllate, quest'ultime solo con riferimento agli impegni e alle dichiarazioni rese nella richiesta di finanziamento - allegato 1.

2.2 Tipologia e caratteristiche dei finanziamenti ammessi alla Garanzia SupportItalia gratuita

Sono ammessi alla garanzia gratuita nuovi finanziamenti che siano:

- concessi nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Aiuti come successivamente modificato, dal presente Manuale Operativo e dalle Condizioni Generali Finanziamenti Garanzia SupportItalia – operatività gratuita ("CG") e relativi allegati;
- erogati entro i termini massimi previsti dalle CG dedicate;
- destinati a sostenere le esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, fermo restando l'impegno da parte delle imprese beneficiarie a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione;
- destinati a sostenere le esigenze di capitale d'esercizio delle società che svolgono l'attività di stoccaggio di gas naturale, per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, fermo restando l'impegno da parte delle imprese beneficiarie a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione;
- destinati a sostenere le esigenze di capitale d'esercizio delle società ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, fermo restando l'impegno da parte delle imprese beneficiarie a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione:

 destinati all'allungamento della durata fino a 8 anni, nell'ambito di operazioni di estensione, di finanziamenti aventi durata non superiore a 6 anni e già garantiti da Garanzia SupportItalia, e per i quali viene richiesta la pari estensione della garanzia stessa.

I finanziamenti per essere ammissibili alla Garanzia SupportItalia gratuita dovranno presentare (tra l'altro) le seguenti caratteristiche:

- durata totale non superiore a 8 anni (in ogni caso non eccedente il termine del 31 dicembre 2031)⁴
- periodo di preammortamento fino a 36 mesi (comprensivo dell'eventuale preammortamento tecnico di massimi 3 mesi, necessario per allineare la scadenza delle rate alla fine del trimestre solare, nel caso la data di erogazione del finanziamento non sia in coincidenza con il fine trimestre). Non saranno ammessi preammortamenti di durata rappresentata da frazione di anno ma solo per multipli di 3 mesi
- piano di ammortamento Italiano con quota capitale costante o Francese con rata costante, quest'ultima unicamente in caso di tasso fisso
- periodicità di pagamento delle rate trimestrale (fine trimestre solare)
- tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento (il "Tasso di Interesse quota garantita") non superiore al rendimento del Buono del Tesoro Poliennale (il "Rendimento del BTP") di durata (la "Durata del BTP") pari o immediatamente superiore alla durata media del finanziamento (la "Durata Media del Finanziamento"). I termini e le espressioni di seguito elencati con le iniziali maiuscole avranno il significato di seguito indicato:

⁴ Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 7 con riferimento alle estensioni.

• **Durata Media del Finanziamento:** indica la durata media rilevata sulla quota capitale del finanziamento e determinata secondo la seguente formula⁵:

Durata media finanziamento =
$$\sum_{i=0}^{N-1} \frac{C_i \times (T_{i+1} - T_i)}{C_{TOT} \times 365}$$

dove:

N è il numero di rate

i varia da 0 (erogazione) a N-1

Ci è il capitale residuo in corrispondenza di ciascuna evento (erogazione o pagamento della rata)

Ti, quando i è diverso da 0, corrisponde al giorno di pagamento della i-esima rata: in particolare Ti+1 – Ti corrisponde al numero di giorni (di calendario) che decorrono tra la rata i e la rata i+1. T0 coincide con il momento dell'erogazione

CTOT è pari all'importo del finanziamento


- Durata del BTP: la durata è calcolata sul capitale, pari alla scadenza del BTP stesso
- Rendimento del BTP⁶: Il riferimento sarà pari al rendimento effettivo lordo, corrispondente al prezzo ufficiale pubblicato dalla Borsa Italiana del BTP con scadenza pari o immediatamente superiore alla Durata Media del Finanziamento, rilevato il giorno di richiesta della garanzia a portale. Ai fini di eventuali verifiche l'utilizzo del prezzo ufficiale quotato sul segmento MOT di Borsa Italiana sarà considerato come fonte principale. Ai fini del reperimento del dato del prezzo ufficiale può essere comunque utilizzato oltre al sito di Borsa Italiana anche un quotidiano a tiratura nazionale (ad esempio "Il Sole24Ore" o "Milano Finanza").

⁵ All'interno della sezione documenti a portale, è stato aggiornato il simulatore premi che include il calcolo della Durata Media del Finanziamento.

⁶ Il dato non dovrà essere inserito a portale.

- **Tasso di Interesse quota garantita**: Il dato da inserire a portale nel campo Tasso di interesse applicato alla quota garantita del Finanziamento è il margine, se l'operazione è a tasso variabile, o il tasso fisso se l'operazione è in tale modalità. Il soggetto finanziatore inoltre dichiarerà, alla data della richiesta di garanzia, che il Tasso di Interesse quota garantita non è superiore al Rendimento del BTP, di Durata del BTP pari o immediatamente superiore alla Durata Media del Finanziamento. Nel caso di operazione a tasso variabile, al fine di renderla equivalente finanziariamente e confrontabile con il Rendimento del BTP, la banca potrà effettuare, a titolo di esempio, il confronto tra: 1) il Rendimento del BTP e l'equivalente a fisso dell'operazione a tasso variabile (i.e. IRS, di durata pari o immediatamente superiore alla Durata del BTP + margine applicato alla quota garantita < Rendimento del BTP), oppure 2) il margine applicato alla quota garantita ed il livello di spread, espresso in termini di Asset Swap Spread ("ASW") sulla curva BTP di durata pari alla Durata del BTP (i.e. margine applicato alla quota garantita < ASW sulla curva BTP di durata pari alla Durata del BTP), oppure 3) il margine applicato alla quota garantita e la differenza tra il Rendimento del BTP e l'IRS di pari durata (i.e. margine applicato alla quota garantita < Rendimento del BTP – IRS, di durata pari o immediatamente superiore alla Durata del BTP. Nel caso di operazione a tasso fisso il confronto sarà invece effettuato rispetto a quest'ultimo applicato alla quota garantita
- erogazione su un conto corrente dedicato intestato all'impresa richiedente, aperto in Italia, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al finanziamento, esplicitando nella richiesta di primo utilizzo del finanziamento, il CUI e la locuzione "sostegno ai sensi del decreto legge numero 50 del 17 maggio 2022", e fermo restando che:
 - la prima erogazione dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni a decorrere dall'avvenuto rilascio della garanzia SACE, ovvero dall'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel caso previsto

- dall'Articolo 6 (Procedura ordinaria), e dovrà essere comunicata a SACE entro lo stesso termine
- ciascuna erogazione potrà essere effettuata a seguito della presentazione, da parte dell'impresa beneficiaria, delle fatture (o documenti equipollenti) attestanti l'importo dei consumi energetici oggetto del finanziamento
- pari passu con gli altri finanziamenti in essere dell'impresa beneficiaria. Nello specifico, le obbligazioni di pagamento/rimborso ai sensi dei finanziamenti coperti dalla Garanzia SupportItalia si collocano almeno allo stesso grado rispetto ai diritti di tutti gli altri creditori chirografari e non subordinati
- Con riferimento all'importo del prestito e alla % di garanzia SACE, si rimanda allo schema seguente:



Riferimenti Normativi: si riferiscono al DL 17 maggio 2022 n. 50.

 ai fini dell'individuazione del limite massimo di importo agevolabile, concorrono (secondo un concetto di cumulo) gli eventuali ulteriori finanziamenti assistiti da Garanzia SupportItalia, nonché quelli concessi nell'ambito della sezione 2.2 ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione Europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (come successivamente modificata e integrata). I valori di fatturato e numero di dipendenti si intendono verificati al momento della richiesta di finanziamento:

- per le imprese costituite dopo il 31/12/2019, nel caso non possiedano, con riferimento al fatturato annuo totale medio in Italia ovvero ai costi energetici sostenuti, dati contabili relativi rispettivamente a tre periodi contabili chiusi ovvero ad un periodo completo di 12 mesi precedenti il mese di presentazione della domanda, il limite massimo di importo agevolabile sarà calcolato in base alla durata dell'esistenza dell'impresa al momento della presentazione della domanda;
 - con esclusivo riferimento alle imprese beneficiarie rientranti nella categoria di «impresa a forte consumo di energia» ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE, il limite di cui allo schema precedente può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i 12 (dodici) mesi successivi alla data della richiesta di finanziamento per le PMI, ovvero per i successivi 6 (sei) mesi per le imprese beneficiarie diverse dalle PMI, in ogni caso entro un importo massimo garantito non superiore a 25 milioni di euro. Resta inteso che tale fabbisogno di liquidità non deve essere stato già coperto da misure di aiuto adottate ai sensi della sezione 2.2. ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" ovvero dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19. Inoltre, il fabbisogno di liquidità potrà essere utilizzato qualora l'impresa dichiari che i limiti previsti dall'art. 15,

comma 5, lett. b) del Decreto Aiuti non sono idonei a soddisfare il proprio fabbisogno di liquidità in quanto risulta gravemente colpita dalla crisi attuale quale conseguenza: (i) della necessità di incrementare le scorte di materie prime e/o semilavorati a causa delle interruzioni delle catene di approvvigionamento (ad esempio, indisponibilità, ritardi nelle consegne o interruzioni delle catene di approvvigionamento) e/o a causa di un aumento del prezzo dei fattori produttivi, e/o (ii) di un aumento significativo del prezzo delle materie prime e/o dei semilavorati dovuto a un cambiamento necessario nella catena degli approvvigionamenti (ad esempio, materie prime e/o semilavorati che non sono più disponibili o economicamente sostenibili), e/o (iii) di una diminuzione significativa, attuale o prospettica, del fatturato rispetto all'esercizio precedente, e/o (iv) dell'impossibilità di recuperare i crediti derivanti da beni o servizi esportati (ad esempio, laddove l'impresa abbia i suoi clienti principali situati in mercati colpiti dalla crisi attuale), e/o dell'impossibilità di disporre di (o di poter accedere a) proprietà e fondi (ad esempio, prestiti, depositi, conti correnti) situati in mercati colpiti dalla crisi attuale;

si evidenzia altresì che la garanzia gratuita SACE è concessa in combinazione con gli aiuti concessi nell'ambito della sezione 2.1 ("Aiuti di importo limitato") della Comunicazione della Commissione Europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (come successivamente modificata e integrata), relativamente ai premi di garanzia che il soggetto beneficiario finale non è tenuto a versare, e pertanto nel rispetto dei massimali fissati per tali aiuti di importo limitato a favore di ciascuna impresa beneficiaria⁷. Pertanto, ai fini della concessione della garanzia, si tiene conto delle eventuali altre misure di aiuto (calcolate sulla base

_

⁷ I massimali attualmente stabiliti per gli aiuti di importo limitato della sezione 2.1 sono pari a 2 milioni di euro (250.000 euro per le imprese che operano nella produzione primaria di prodotti agricoli; 300.000 per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura).

- del relativo equivalente sovvenzione lordo), da qualunque soggetto erogate, di cui l'impresa beneficiaria ha beneficiato ai sensi della già menzionata sezione 2.1;
- ai fini della % di garanzia SACE, per le imprese beneficiarie, ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è applicabile sempre il 90% indipendentemente dal numero di dipendenti e/o fatturato a livello individuale o di gruppo.

2.3 Tipologia e caratteristiche della garanzia gratuita SACE

- la Garanzia SupportItalia gratuita è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio e avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso dei finanziamenti per capitale, interessi e oneri accessori. La banca si obbliga a non farsi prestare, direttamente o indirettamente, alcuna garanzia specificamente riferibile alla sola quota del finanziamento non garantita da SACE. Eventuali altre garanzie ottenute da parte del soggetto finanziatore si intenderanno automaticamente estese anche a beneficio di SACE in relazione alla porzione garantita.
- per le nuove garanzie concesse e per le estensioni di durata delle garanzie già concesse, ferma restando la gratuità dell'intervento di SACE, l'aiuto per l'impresa è inquadrato ai sensi della sezione 2.1 del quadro temporaneo ed è determinato per un ammontare pari al valore attuale dei premi teorici di garanzia riportati di seguito:
 - per i finanziamenti aventi durata fino a 6 anni concessi alle PMI, saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 25 punti base per il

- primo anno, b) 50 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 100 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;
- per i finanziamenti aventi durata fino a 6 anni concessi ad imprese beneficiarie diverse dalle PMI, saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota capitale *outstanding* a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 50 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 200 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;
- o per i finanziamenti aventi durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni concessi alle PMI, saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota capitale *outstanding* a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 75 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 150 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno, d) 250 punti base per il settimo e ottavo anno;
- o per i finanziamenti aventi durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni concessi ad imprese beneficiarie diverse dalle PMI, saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota capitale *outstanding* a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 100 punti base per il primo anno, b) 150 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 250 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno, d) 350 punti base per il settimo e ottavo anno.

3. Accreditamento del soggetto finanziatore al Portale⁸

Il soggetto finanziatore, dopo aver aderito alle CG e relativi allegati, mediante "Atto di Adesione" riportato nelle CG stesse e che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto finanziatore, ovvero da persona delegata e munita dei necessari poteri di firma, e inviato via PEC all'indirizzo sace@pcert.postecert.it con oggetto:

⁸ Stesso portale utilizzato per Garanzia Italia ovvero Export +.

Garanzia SupportItalia - Richiesta di adesione, potrà procedere all'accreditamento mediante registrazione sul portale *on-line* di SACE.

La procedura di accreditamento al portale richiede l'individuazione da parte del soggetto finanziatore, di un proprio referente in possesso di adeguata delega e poteri di firma per la conferma dei flussi informativi e delle comunicazioni che saranno inoltrati a SACE tramite il portale. A tale referente sarà assegnato un account ("Referente di Prodotto") per accedere al portale, mediante l'assegnazione al referente stesso di un identificativo ("ID") e di una password ("Password" e, unitamente all'ID, i "Codici") strettamente riservati e personali, dei quali il referente stesso sarà unico ed esclusivo responsabile, anche in ordine alle attività poste in essere tramite il loro utilizzo.

Il Referente di Prodotto potrà autorizzare altri dipendenti della società/impresa di cui fa parte ("Utilizzatori") ad utilizzare, sotto la sua responsabilità, l'accesso al portale rilasciando dei diversi Codici a ciascuno di tali Utilizzatori, anch'essi riservati e personali (con riferimento a ciascun Utilizzatore, i "Codici Utilizzatore").

Resta inteso che il Referente di Prodotto rimarrà in ogni caso responsabile nei confronti di SACE per ogni utilizzo del portale mediante i Codici Utilizzatore, riconoscendo e accettando che ogni attività posta in essere dagli Utilizzatori si intenderà imputata direttamente al Referente di Prodotto e ratificata dallo stesso, garantendo il rispetto delle "Condizioni Generali per l'Utilizzo dell'account e del Servizio" ("CGUS") del portale (disponibile all'indirizzo https://www.sace.it/soluzioni/garanzia-supporto-italia) da parte di ciascun Utilizzatore (il quale, ai fini dell'applicazione ed interpretazione delle CGUS dovrà considerarsi come un "Utente"), impegnandosi altresì a revocare i Codici Utilizzatore ogni qualvolta il soggetto precedentemente autorizzato all'utilizzo dello stesso cambi, cessi d'essere un dipendente del Referente di Prodotto e/o, più in generale, sia venuto a conoscenza (o sia ragionevolmente portato a ritenere l'esistenza) di qualsiasi utilizzo non autorizzato dell'Account al portale mediante i Codici Utilizzatore e/o di qualsiasi altra violazione delle regole di sicurezza ed utilizzo dell'account.

Le abilitazioni che il Referente di Prodotto potrà assegnare agli utenti utilizzatori sono di due tipologie:

- (i) Utente Utilizzatore Approvatore, tale utente dovrà disporre di adeguata delega e poteri di firma per conto del soggetto finanziatore, che saranno verificati dal Referente di Prodotto, per la conferma dei flussi informativi e delle comunicazioni che saranno inoltrati a SACE tramite il portale.
- (ii) Utente Utilizzatore Compilatore. tale utente avrà accesso a limitate funzionalità di predisposizione del flusso informativo.

Al fine di rilascio delle credenziali per il Referente di Prodotto, il soggetto finanziatore dovrà inviare la richiesta come da allegato 3 del presente manuale operativo, opportunamente compilata sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto finanziatore e dal referente da esso identificato ed inviata via PEC. Solo successivamente il Referente di Prodotto riceverà via mail le credenziali per accedere al sistema *on-line* di SACE.

Tutte le utenze create sul prodotto Garanzia Italia, successivamente al completamento della procedura di accreditamento su SupportItalia, saranno automaticamente attive anche per quest'ultimo.

4. Processo per l'ottenimento della garanzia gratuita

Il processo prevede fasi dettagliate nei successivi paragrafi, al termine delle quali l'impresa riceve il finanziamento richiesto, e prevede due modalità distinte in funzione del fatturato, del numero dei dipendenti in Italia e dell'importo massimo garantito del finanziamento, come di seguito indicato:

"procedura semplificata": per le imprese con fatturato individuale fino a 1,5 miliardi
 di euro o con non più di 5.000 dipendenti in Italia o, comunque, per finanziamenti, il

- cui importo massimo garantito⁹, anche su base cumulata, non ecceda 375 milioni di euro (cfr. paragrafi 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4)
- "procedura ordinaria": riservata ad imprese con fatturato individuale superiore a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore a 5.000 o, per finanziamenti il cui importo massimo garantito, anche su base cumulata, sia superiore a 375 milioni di euro¹⁰ (cfr. paragrafo 6).

5. Procedura semplificata

5.1. Fase 1: richiesta di finanziamento assistito da Garanzia Supportitalia da parte dell'impresa al soggetto finanziatore

Le imprese beneficiarie devono presentare al soggetto finanziatore la richiesta di ammissione alla Garanzia SupportItalia il cui contenuto è esplicitato nella "Richiesta di Finanziamento - Allegato 1", riportata nelle CG dedicate all'operatività gratuita.

La richiesta di ammissione, presentata dalle imprese beneficiarie al soggetto finanziatore, deve contenere le seguenti dichiarazioni che, in quanto requisiti previsti per l'accesso, costituiscono presupposto necessario:

dichiarazione di assenza di difficoltà finanziarie alla data del 31 gennaio 2022¹¹;

⁹ L'importo massimo garantito è calcolato come la somma di capitale più interessi più oneri accessori (non superiori all'1% dell'importo iniziale in linea capitale dell'importo del finanziamento), a cui viene applicata la percentuale di copertura prevista dalla garanzia. In caso di operazione a tasso fisso gli interessi verranno calcolati da piano utilizzando il tasso dichiarato dal soggetto finanziatore a portale. In caso di tasso variabile il piano sarà sviluppato assumendo un tasso finito pari al margine (indicato dal soggetto finanziatore a portale) più un tasso base convenzionalmente fissato a 1,5%.

¹⁰ Vengono cumulati, per l'impresa beneficiaria richiedente, anche gli importi massimi garantiti su altri finanziamenti richiesti dalla medesima impresa e assistiti da Garanzia SupportItalia.

¹¹ Le imprese che alla data del 31/01/2022 rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, possono accedere a condizione che: a) siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o (b) abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e a

- dichiarazione che le esigenze di liquidità connesse al finanziamento sono:
 - 1) riconducibili alle dirette ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi in atto dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, e/o a rincari dei medesimi fattori produttivi e/o a cancellazione dei contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica della Bielorussia o nella Repubblica ucraina, e/o
 - 2) conseguenza della limitazione o interruzione alla propria attività d'impresa,
 quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas
 riconducibili alla crisi in atto, o
 - 3) qualora l'impresa beneficiaria svolga l'attività di stoccaggio di gas naturale, riconducibili alle ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi in atto in termini di: a) aumento del prezzo delle materie prime e/o dei fattori di produzione, e/o b) interruzione delle catene di approvvigionamento;
- dichiarazione che il finanziamento, sommato agli importi delle altre operazioni finanziarie già garantite ai sensi della sezione 2.2 del Quadro Temporaneo, rispetta il limite richiesto con riferimento al maggiore fra: a) 15% del fatturato annuo totale medio in Italia dell'impresa beneficiaria relativo agli ultimi tre esercizi conclusi, b) 50% dei costi sostenuti in Italia per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento, come risultanti da fatture o documentazione equipollente. Con esclusivo riferimento alle imprese beneficiarie rientranti nella categoria di «impresa a forte consumo di energia» ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE, il limite precedente può essere

condizione che (i) dalla data di presentazione della richiesta di finanziamento non risultino presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, ovvero (a) non presentino esposizioni classificabili dal soggetto finanziatore come esposizioni deteriorate ovvero in Centrale Rischi nell'ultimo flusso di ritorno disponibile non [si] evidenziava[no] segnalazioni di "Sofferenze a Sistema" né la presenza di un rapporto tra "Totale Sconfinamenti per Cassa" e "Totale Accordato per Cassa" superiore al 20%, (b) non presentino importi in arretrato come rilevabili dal soggetto finanziatore e (c) il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i 12 (dodici) mesi successivi alla data della richiesta di finanziamento per le PMI, ovvero per i successivi 6 (sei) mesi per le imprese beneficiarie diverse dalle PMI, in ogni caso entro un importo massimo garantito non superiore a 25 milioni di euro. Resta inteso che tale fabbisogno di liquidità non deve essere stato già coperto da misure di aiuto adottate ai sensi della sezione 2.2. ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" ovvero dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19. Inoltre, il fabbisogno di liquidità potrà essere utilizzato qualora l'impresa dichiari che i limiti previsti dall'art. 15, comma 5, lett. b) del Decreto Aiuti non sono idonei a soddisfare il proprio fabbisogno di liquidità in quanto risulta gravemente colpita dalla crisi attuale quale conseguenza: (i) della necessità di incrementare le scorte di materie prime e/o semilavorati a causa delle interruzioni delle catene di approvvigionamento (ad esempio, indisponibilità, ritardi nelle consegne o interruzioni delle catene di approvvigionamento) e/o a causa di un aumento del prezzo dei fattori produttivi, e/o (ii) di un aumento significativo del prezzo delle materie prime e/o dei semilavorati dovuto a un cambiamento necessario nella catena approvvigionamenti (ad esempio, materie prime e/o semilavorati che non sono più disponibili o economicamente sostenibili), e/o (iii) di una diminuzione significativa, attuale o prospettica, del fatturato rispetto all'esercizio precedente, e/o (iv) dell'impossibilità di recuperare i crediti derivanti da beni o servizi esportati (ad esempio, laddove l'impresa abbia i suoi clienti principali situati in mercati colpiti dalla crisi attuale), e/o dell'impossibilità di disporre di (o di poter accedere a) proprietà e fondi (ad esempio, prestiti, depositi, conti correnti) situati in mercati colpiti dalla crisi attuale:

- dichiarazione circa il fatto di i) aver o meno già ottenuto, e se sì per quale ammontare, finanziamenti¹² di cui all'articolo 15, comma 6, del Decreto Aiuti, assistiti da garanzie rilasciate ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.2 ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (come successivamente modificata e integrata), e ii) aver o meno già ottenuto, e se sì per quale ammontare, aiuti concessi ai sensi della sezione 2.1 ("Aiuti di importo limitato") della Comunicazione della Commissione Europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (come successivamente modificata e integrata);
- dichiarazione circa il fatto che la Garanzia SupportItalia SACE a titolo gratuito è rilasciata ai sensi della sezione 2.2 ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (come successivamente modificata e integrata) ed è concessa in combinazione con gli "Aiuti di importo limitato" di cui alla sezione 2.1 della medesima Comunicazione relativamente ai premi di garanzia che l'impresa beneficiaria non è tenuta a versare e che, pertanto, si impegna a rispettare il limite di cumulo previsto nella predetta sezione 2.1¹³;
- attestazione circa l'impegno dell'impresa beneficiaria a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione;

¹² Esclusi i finanziamenti assistiti da Garanzia SupportItalia SACE.

¹³ I massimali attualmente stabiliti per gli aiuti di importo limitato della sezione 2.1 sono pari a 2 milioni di euro (250.000 euro per le imprese che operano nella produzione primaria di prodotti agricoli; 300.000 per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura).

- attestazione sulla finalità (scopo) del finanziamento destinato ad esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022;
- attestazione circa l'assenza di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma 2, lettera d);
- ulteriori dichiarazioni, come dettagliate nelle CG dedicate e relativa modulistica.

5.2. Fase 2: richiesta della Garanzia SupportItalia da parte del soggetto finanziatore

5.2.1 Istruttoria e delibera del soggetto finanziatore

Il soggetto finanziatore, ricevuta da parte del soggetto richiedente la Richiesta di Finanziamento - Allegato 1, avvia l'istruttoria creditizia sottoponendo la proposta ad esito favorevole agli organi deliberanti aziendalmente competenti.

All'esito della positiva delibera, il soggetto finanziatore presenta a portale la Richiesta di Garanzia SupportItalia, con la quale:

- il soggetto finanziatore dichiara:
 - di aver ricevuto dall'impresa beneficiaria tutte le dichiarazioni previste dalla Richiesta di Finanziamento - Allegato 1
 - di aver concluso favorevolmente la propria istruttoria e di voler concedere il finanziamento, subordinatamente all'ottenimento della Garanzia SupportItalia
- il soggetto finanziatore conferma:
 - o di aver concluso con esito positivo le procedure "know your customer" e che l'impresa beneficiaria non è soggetta alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente indicate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, non è posseduta o controllata da persone, entità o

organismi oggetto di tali sanzioni e la concessione del finanziamento e l'eventuale rilascio della garanzia concessa ai sensi del DL Aiuti, non pregiudicano gli obiettivi di tali sanzioni;

- di aver verificato che alla data della richiesta di garanzia, il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non è superiore al rendimento dei Buoni del Tesoro Poliennali di durata media pari o immediatamente superiore alla durata media del finanziamento¹⁴;
- di aver verificato che il costo complessivo del finanziamento, comprensivo del tasso di interesse e delle commissioni bancarie, è limitato al recupero dei costi ed è inferiore rispetto al costo che sarebbe stato applicato dal medesimo soggetto finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia rilasciata da SACE;
- che sulla base dei dati e delle dichiarazioni fornite dall'impresa beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento – Allegato 1, la stessa non rientrava, alla data del 31 gennaio 2022, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi della normativa europea di riferimento¹⁵;
- o di aver verificato che l'impresa beneficiaria, nell'ultimo flusso di ritorno disponibile alla data della richiesta di garanzia, non presenti esposizioni

_

¹⁴ Si veda par. 2.2.

¹⁵ Le imprese che alla data del 31/01/2022 rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, sono ammesse a condizione che: a) siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o (b) abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e a condizione che (i) dalla data di presentazione della richiesta di finanziamento non risultino presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, ovvero (a) non presentino esposizioni classificabili dal soggetto finanziatore come esposizioni deteriorate ovvero in Centrale Rischi nell'ultimo flusso di ritorno disponibile non [si] evidenziava[no] segnalazioni di "Sofferenze a Sistema" né la presenza di un rapporto tra "Totale Sconfinamenti per Cassa" e "Totale Accordato per Cassa" superiore al 20%, e (b) non presentino importi in arretrato come rilevabili dal soggetto finanziatore e (c) il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

classificate come sofferenze ai sensi della vigente disciplina di regolamentazione strutturale e prudenziale.

- il soggetto finanziatore, inoltre, fornisce:
 - informazioni in merito alle caratteristiche del finanziamento (inter alia, importo, scopo, durata, piano di preammortamento/ammortamento, ecc.)
 - l'indirizzo di posta elettronica certificata ricevuto dall'impresa beneficiaria nella richiesta di finanziamento
 - gli ulteriori elementi richiesti per le imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore a 5.000 o, in caso di finanziamenti di importo massimo garantito superiore a 375 milioni¹⁶ di euro (solo per procedura ordinaria).

Il soggetto finanziatore raccoglierà inoltre la copia della Richiesta di Finanziamento (Allegato 1) corredata dal Sub Allegato A all'Allegato 1 - Dichiarazione Antimafia da parte dell'impresa beneficiaria che includerà anche i dati sui famigliari conviventi di maggiore età e collegio sindacale.

5.2.2 Archiviazione della documentazione a supporto della richiesta di Garanzia SupportItalia

Il soggetto finanziatore censisce e verifica la documentazione acquisita, procedendone all'archiviazione anche in formato elettronico secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Tale documentazione dovrà essere ritenuta fino alla scadenza del 12° (dodicesimo) mese successivo al rimborso totale del finanziamento. Con riferimento alla verifica che, alla data della richiesta di garanzia, il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non è superiore al rendimento dei Buoni del Tesoro Poliennali di durata media pari o immediatamente superiore alla durata media del finanziamento, il soggetto

24

¹⁶ Vengono cumulati, per l'impresa beneficiaria richiedente, anche gli importi massimi garantiti su altri finanziamenti richiesti dalla medesima impresa e assistiti da Garanzia SupportItalia.

finanziatore acquisisce ed archivia anche i relativi dati a supporto del confronto che ha effettuato¹⁷ (e.g. Rendimento del BTP, ASW del BTP, IRS) che non dovranno essere trasmessi a SACE in sede di richiesta.

5.2.3 Richiesta della Garanzia SupportItalia da parte del soggetto finanziatore

Il soggetto finanziatore, che potrà agire anche per conto di altri soggetti finanziatori (*pool* di finanziatori) partecipanti al finanziamento, accede al portale con le proprie credenziali, carica i dati richiesti e rende le dichiarazioni previste secondo quanto riportato nell'Allegato 2 - Richiesta di Rilascio della Garanzia SACE (Fac-simile Tracciato record), allegato alle CG. Inoltre, qualora il finanziamento sia erogato da un *pool* di banche, la richiesta di garanzia e le relative verifiche potranno essere effettuate dalla banca agente (*SACE Agent*), anche in nome e per conto degli altri soggetti finanziatori.

La richiesta può essere effettuata dal soggetto finanziatore sia con riferimento ad un solo finanziamento o riguardare, in modo massivo, una pluralità di finanziamenti:

- nel caso di singola istanza, procede al caricamento dei dati a portale. Il soggetto finanziatore allega, inoltre, direttamente a portale la Richiesta di Finanziamento (cfr. Allegato 1), firmata dall'impresa beneficiaria, corredata dal Sub Allegato A all'Allegato 1 - Autocertificazione Antimafia;
- nel caso di istanza massiva (applicabile solo nel caso di procedura semplificata), procede al caricamento dei dati avvalendosi dell'apposito file strutturato che, una volta scaricato (funzionalità: *Download*) dal portale, potrà essere caricato dal soggetto approvatore sullo stesso portale (funzionalità: *Upload*). Il soggetto finanziatore provvede, inoltre, ad inviare tramite PEC all'indirizzo sace@pcert.postecert.it, la Richiesta di Finanziamento (cfr. Allegato 1), firmata dall'impresa beneficiaria, corredata dal Sub Allegato A all'Allegato 1- Dichiarazione Antimafia.

_

¹⁷ Si veda par. 2.2.

Non è ammesso modificare i dati inseriti una volta inviata la richiesta a SACE. In caso di necessità di modifica dei dati sul finanziamento (a titolo esemplificativo durata, preammortamento/ammortamento, tasso, etc.) si dovrà annullare la precedente richiesta e procedere a caricarne una nuova.

5.3 Fase 3: Esito della richiesta di Garanzia SupportItalia

SACE, una volta ricevute le richieste di Garanzia SupportItalia a titolo gratuito, provvederà in ordine cronologico di arrivo delle stesse, a riscontrare l'esito positivo della delibera del soggetto finanziatore e la completezza delle informazioni presentate nonché ad effettuare i necessari adempimenti connessi alla registrazione dell'aiuto nella sezione 2.2 del Registro Nazionale Aiuti di Stato e allo svolgimento delle verifiche propedeutiche alla concessione e registrazione dell'equivalente sovvenzione lordo nella sezione 2.1 del Registro stesso.

Ad esito delle verifiche:

- nel caso di esito positivo, SACE comunicherà al soggetto finanziatore il Codice Unico Identificativo ("CUI") della garanzia, confermando l'avvenuta emissione della stessa attraverso il rilascio della lettera di garanzia (cfr. Allegato 4 Modello di Garanzia SACE); la garanzia, al momento della generazione del CUI, risulterà in stato "Garanzia Emessa". Non sarà necessario ricevere la lettera di garanzia controfirmata dal soggetto finanziatore
- SACE comunicherà inoltre all'impresa beneficiaria l'equivalente sovvenzione lordo e il codice identificativo dell'aiuto all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal soggetto finanziatore tra i dati caricati a portale in fase di inserimento della Richiesta di Garanzia SACE.

Non è ammesso modificare i dati comunicati una volta emessa la garanzia da parte di SACE. In caso di necessità di modifica dei dati sul finanziamento (a titolo esemplificativo durata,

tasso, etc.) si dovrà annullare la precedente richiesta e procedere a caricarne una nuova per una nuova emissione.

5.4 Fase 4: Erogazione del finanziamento

Il soggetto finanziatore notificherà a SACE, tramite il portale (in modalità singola o massiva, tramite *upload* del flusso strutturato) con riferimento a ciascun CUI, la data di avvenuta prima erogazione del finanziamento. SACE assocerà al CUI della garanzia la data di prima erogazione segnalata dal soggetto finanziatore, adeguando lo stato della stessa da "Garanzia Emessa" a "Garanzia Perfezionata", attribuendo la data di decorrenza pari a quella di avvenuta prima erogazione del finanziamento.

Dalla data di emissione della garanzia il soggetto finanziatore dovrà procedere alla prima erogazione del finanziamento entro 90 (novanta) giorni di calendario per la procedura semplificata. Per la procedura ordinaria, i 90 (novanta) giorni di calendario decorrono dalla data di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La mancata prima erogazione entro i già menzionati termini comporta la decadenza della garanzia.

Ciascuna erogazione potrà essere effettuata a seguito della presentazione, da parte dell'impresa beneficiaria, delle fatture (o documenti equipollenti) attestanti l'importo dei consumi energetici da sostenersi con il finanziamento.

6. Procedura ordinaria

In caso di richieste di finanziamento provenienti da imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore a 5.000, o, in ipotesi di

finanziamenti di importo massimo garantito superiore a 375 milioni di euro¹⁸, SACE applica la cosiddetta procedura ordinaria e il soggetto finanziatore dovrà tempestivamente coordinarsi con SACE per l'avvio della fase istruttoria.

Pertanto, prima dell'avvio delle procedure interne di analisi creditizia e di verifica dei requisiti di eleggibilità previsti dal Decreto Aiuti, per accertarne la piena sussistenza, il soggetto finanziatore dovrà:

- comunicare a SACE il nominativo dell'impresa che ha richiesto un finanziamento con specificati i principali termini e condizioni generali dell'operazione (ivi inclusa la percentuale di garanzia) e le caratteristiche previste dal Decreto Aiuti, non appena ricevuta la richiesta stessa da parte dell'impresa (e non dopo la conclusione del proprio processo istruttorio), allegando gli elementi qualitativi utili alla valutazione di impatto e inviando una comunicazione alla casella di posta elettronica dedicata (garanzia.supportitalia.istruttoria@sace.it)
- inviare a SACE il Sub Allegato B di cui all'Allegato 1 Richiesta di finanziamento dell'impresa beneficiaria, "Documentazione a supporto del ruolo svolto dalle Imprese Beneficiarie rispetto alle aree e profili di cui all'art. 15, comma 9, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50", nel quale l'impresa richiedente fornisce le informazioni e le motivazioni a supporto dell'esistenza dei requisiti di eleggibilità, alla casella di posta elettronica dedicata (garanzia.supportitalia.istruttoria@sace.it)

Inoltre, la banca dovrà inviare a SACE al momento della richiesta di garanzia:

o una **scheda di sintesi dell'istruttoria**, alla casella di posta elettronica dedicata (garanzia.supportitalia.istruttoria@sace.it), completa di tutti gli elementi che hanno concorso alla delibera positiva assunta dal soggetto finanziatore stesso

¹⁸ Vengono cumulati, per l'impresa beneficiaria richiedente, anche gli importi massimi garantiti su altri finanziamenti richiesti dalla medesima impresa e assistiti da Garanzia SupportItalia.

o **informazioni utili per svolgere l'analisi creditizia** quali: (i) Bilanci (ultimi 3 anni e ultimo disponibile anche provvisorio), (ii) composizione e scadenze del debito finanziario (qualora non desumibili dai bilanci), (iii) *business plan* ed eventuali azioni per fronteggiare l'emergenza, (iv) *backlog* per aziende che operano su commessa. Tali informazioni dovranno essere inviate alla casella di posta elettronica dedicata (garanzia.supportitalia.istruttoria@sace.it)

Una volta completata l'istruttoria, SACE potrà rilasciare la garanzia (con il relativo CUI), la cui efficacia è subordinata all'emissione di un apposito decreto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

7. Richieste di aumento di durata di operazioni già garantite con Garanzia SupportItalia

7.1 Estensione di durata dei finanziamenti già assistiti da una Garanzia SupportItalia a titolo gratuito

Il soggetto finanziatore può richiedere l'estensione della durata del finanziamento in essere tramite la procedura variazioni direttamente sul portale. L'estensione consente unicamente la modifica della durata *door-to-door* fermo restando tutte le altre condizioni del finanziamento (preammortamento, tasso/margine applicato e commissioni).

Si riportano di seguito le diverse casistiche dell'estensione, e le tabelle dei premi teorici di garanzia applicabili e che concorrono a determinare l'intensità dell'aiuto ("ESL") inquadrato ai sensi della sezione 2.1 ("Aiuti di importo limitato") della Comunicazione della Commissione Europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (come successivamente modificata e integrata). Le operazioni di estensione vengono effettuate ferma restando la percentuale di copertura originaria.

Estensione durata finanziamento con durata complessiva fino a 6 anni:

Tipologia di Impresa Beneficiaria	Per 1° anno	Per 2°-3° anno	Per 4°-5°-6° anno
Piccola Media Impresa (PMI)	25 bps	50 bps	100 bps
Grande Impresa (GI)	50 bps	100 bps	200 bps

Estensione durata finanziamento oltre i 6 anni e fino a 8 anni:

Tipologia di Impresa Beneficiaria	Per 1° anno	Per 2°-3° anno	Per 4°-5°-6° anno	Per 7°-8° anno
Piccola Media Impresa (PMI)	75 bps	100 bps	150 bps	250 bps
Grande Impresa (GI)	100 bps	150 bps	250 bps	350 bps

In tale ipotesi sarà inoltre calcolato e utilizzato il plafond ESL disponibile dell'impresa beneficiaria, a copertura anche dell'eventuale differenziale tra le due tabelle precedenti relativamente al periodo già trascorso.

Termini temporali per richiedere estensione

Le richieste di estensione potranno pervenire a SACE anche successivamente al 31 dicembre 2023, fermo restando la durata massima del 31 dicembre 2031, ed in conformità alla normativa applicabile e ai termini e condizioni generali pubblicate da SACE sul proprio sito internet.

Modalità con cui è possibile richiedere l'estensione

In caso di estensione il soggetto finanziatore dovrà procedere alla richiesta di estensione della Garanzia SupportItalia, mediante la procedura variazioni direttamente sul portale, caricando sullo stesso l'Allegato - Richiesta di estensione del finanziamento firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o da altro soggetto munito dei necessari poteri.

Con riferimento alle richieste di estensione della durata dei finanziamenti e della Garanzia SupportItalia corrispondente, sarà infatti necessario allegare mediante *upload* la modulistica integrativa messa a disposizione degli utenti sul portale e disponibili altresì sul sito Sace.

Le richieste di estensione saranno istruite, e, a seguito degli eventuali adempimenti connessi alla registrazione dell'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti di Stato, le garanzie estese concesse, mettendo poi a disposizione del soggetto finanziatore, apposita appendice di estensione.

8. Monitoraggio Periodico

Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla conclusione di ciascun trimestre solare, il soggetto finanziatore, direttamente dal portale, invierà a SACE le informazioni contenute nel *format* allegato alle CG ("Allegato 3 - Modello di Rapporto Trimestrale"), al fine di consentire a SACE il monitoraggio dei singoli finanziamenti erogati e la verifica, *inter alia*, dell'assenza di comunicazioni da parte dell'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore in merito alla violazione degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria previsti ai sensi del Decreto Aiuti.

9. Azioni successive all'ottenimento della Garanzia Supportitalia

9.1. Escussione

La Garanzia SupportItalia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio.

A seguito della ricezione di una richiesta di escussione (che la banca dovrà inviare tramite PEC alla casella sace@pcert.postecert.it, secondo il modello di "Allegato 5 - Richiesta di escussione" allegato alle CG, SACE verserà, al netto di eccezioni in relazione ad eventuali inadempimenti da parte del soggetto finanziatore, le somme dovute ai sensi della garanzia entro la successiva tra le seguenti date:

- 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta di escussione completa delle informazioni previste ai sensi delle CG
- 90 (novanta) giorni dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi del contratto di finanziamento.

SACE potrà avvalersi della facoltà di pagare l'indennizzo secondo il piano di ammortamento originario del finanziamento.

9.2. Surroga

A seguito dell'escussione della garanzia, SACE sarà automaticamente surrogata nei diritti del soggetto finanziatore verso l'impresa beneficiaria.

9.3. Azioni di recupero

Il soggetto finanziatore dovrà tempestivamente attivare i rimedi necessari a preservare e recuperare il credito.

Dopo l'escussione della garanzia, il soggetto finanziatore e SACE gestiranno le azioni che dovessero rendersi necessarie od opportune, ciascuno autonomamente a propria cura e spese ed in relazione alle proprie ragioni di credito, eventualmente avvalendosi di professionisti esterni inclusa SACE SRV Srl. SACE potrà in ogni caso conferire mandato revocabile a terzi o al soggetto finanziatore, che non potrà senza giustificato motivo negare la propria accettazione, per l'esercizio dei diritti e delle azioni derivanti dalla surroga.

Allegato 1 - Calcoli dell'importo massimo del prestito assumibile, % di garanzia e procedura applicata

Impresa appartenente a gruppo con operatività sia in Italia sia all'estero



Ai fini della % di garanzia SACE, per le imprese beneficiarie, ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è applicabile sempre il 90% indipendentemente dal numero di dipendenti e/o fatturato a livello individuale o di gruppo.

Con esclusivo riferimento alle imprese beneficiarie rientranti nella categoria di «impresa a forte consumo di energia» ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE, il limite precedente può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i 12 (dodici) mesi successivi alla data della richiesta di finanziamento per le PMI, ovvero per i successivi 6 (sei) mesi per le imprese beneficiarie diverse dalle PMI, in ogni caso entro un importo massimo garantito non superiore a 25 milioni di euro. Resta inteso che tale fabbisogno di liquidità non deve essere stato già coperto da misure di aiuto adottate ai sensi della sezione 2.2. ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" ovvero dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19. Inoltre, il fabbisogno di liquidità potrà essere utilizzato qualora l'impresa dichiari che i limiti previsti dall'art. 15, comma 5, lett. b) del Decreto Aiuti non sono idonei a soddisfare il proprio fabbisogno di liquidità in quanto risulta gravemente colpita dalla crisi attuale quale conseguenza: (i) della necessità di incrementare le scorte di materie prime e/o semilavorati a causa delle interruzioni delle catene di approvvigionamento (ad esempio, indisponibilità, ritardi nelle consegne o interruzioni delle catene di approvvigionamento) e/o a causa di un aumento del prezzo dei fattori produttivi, e/o (ii) di un aumento significativo del prezzo delle materie prime e/o dei semilavorati dovuto a un cambiamento necessario nella catena degli approvvigionamenti (ad esempio, materie prime e/o semilavorati che non sono più disponibili o economicamente sostenibili), e/o (iii) di una diminuzione significativa, attuale o prospettica, del fatturato rispetto all'esercizio precedente, e/o (iv) dell'impossibilità di recuperare i crediti derivanti da beni o servizi esportati (ad esempio, laddove l'impresa abbia i suoi clienti principali situati in mercati colpiti dalla crisi attuale), e/o dell'impossibilità di disporre di (o di poter accedere a) proprietà e fondi (ad esempio, prestiti, depositi, conti correnti) situati in mercati colpiti dalla crisi attuale.

Allegato 2 - Scheda Prodotto Finanziamenti Garanzia Supportitalia a titolo gratuito

Scheda Prodotto dei Finanziamenti concessi dal soggetto finanziatore ai quali può essere applicata la Garanzia SupportItalia a titolo gratuito

Supporto a qualsiasi tipologia di impresa con sede in Italia, indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica per consentire immediato accesso a linee di liquidità per far fronte agli effetti economici negativi derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e

dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa.

Chi può richiederlo

Le imprese indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica che presentino alla data della richiesta di finanziamento i seguenti requisiti:

- sede in Italia:
- assenza di difficoltà economica al 31 gennaio 2022; inoltre le imprese che alla data del 31/01/22 risultavano in difficoltà possono accedere alla misura a condizione che:
 - siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o,
 - abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o,
 - abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e,
 - alla data di presentazione della richiesta di garanzia SACE (i) non presentino esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate,(ii) non presentino importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (iii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Ammontare del Finanziamento

Il finanziamento, sommato all'importo totale delle altre eventuali operazioni finanziarie garantite ai sensi della sezione 2.2 ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione Europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro

temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (come successivamente modificata e integrata), non potrà essere superiore al valore più alto tra: (i) il 15% del fatturato medio in Italia degli ultimi tre esercizi conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio e (ii) il 50% dei costi sostenuti in Italia per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento, come risultanti dalle relative fatture o documentazione equipollente.

Con esclusivo riferimento alle imprese beneficiarie rientranti nella categoria di «impresa a forte consumo di energia» ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE, il limite precedente può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i 12 (dodici) mesi successivi alla data della richiesta di finanziamento per le PMI, ovvero per i successivi 6 (sei) mesi per le imprese beneficiarie diverse dalle PMI, in ogni caso entro un importo massimo garantito non superiore a 25 milioni di euro. Resta inteso che tale fabbisogno di liquidità non deve essere stato già coperto da misure di aiuto adottate ai sensi della sezione 2.2. ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" ovvero dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19. Inoltre, il fabbisogno di liquidità potrà essere utilizzato qualora l'impresa dichiari che i limiti previsti dall'art. 15, comma 5, lett. b) del Decreto Aiuti non sono idonei a soddisfare il proprio fabbisogno di liquidità in quanto risulta gravemente colpita dalla crisi attuale quale conseguenza: (i) della necessità di incrementare le scorte di materie prime e/o semilavorati a causa delle interruzioni delle catene di approvvigionamento (ad esempio, indisponibilità, ritardi nelle consegne o interruzioni delle catene di approvvigionamento) e/o a causa di un aumento del prezzo dei fattori produttivi, e/o (ii) di un aumento significativo del prezzo delle materie prime e/o dei semilavorati dovuto a un cambiamento necessario nella catena degli

approvvigionamenti (ad esempio, materie prime e/o semilavorati che non sono più disponibili o economicamente sostenibili), e/o (iii) di una diminuzione significativa, attuale o prospettica, del fatturato rispetto all'esercizio precedente, e/o (iv) dell'impossibilità di recuperare i crediti derivanti da beni o servizi esportati (ad esempio, laddove l'impresa abbia i suoi clienti principali situati in mercati colpiti dalla crisi attuale), e/o dell'impossibilità di disporre di (o di poter accedere a) proprietà e fondi (ad esempio, prestiti, depositi, conti correnti) situati in mercati colpiti dalla crisi attuale.

Potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo deve comunque rispettare i limiti suddetti.

La garanzia SACE, relativamente ai premi di garanzia che il soggetto beneficiario finale non è tenuto a versare, è concessa in combinazione con gli "Aiuti di importo limitato" di cui alla sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione Europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (come successivamente modificata e integrata); pertanto, SACE non procederà al rilascio della garanzia gratuita qualora ciò determini il superamento dei massimali fissati per ciascuna impresa beneficiaria con riferimento agli aiuti di importo limitato.

Finalità del finanziamento

Esigenza di liquidità per capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Come funziona

Il finanziamento ha una durata non superiore a 8 anni con la previsione di un periodo di preammortamento fino a 36 mesi (comprensivo dell'eventuale preammortamento tecnico di

massimi 3 mesi, necessario per allineare la scadenza delle rate alla fine del trimestre solare, nel caso la data di erogazione del finanziamento non sia in coincidenza con il fine trimestre). Saranno ammessi preammortamenti di durata pari a multipli di 3 mesi, e con rientri tramite rate trimestrali con ammortamento a capitale o rata costante.

Il Finanziamento dovrà essere erogato su un conto corrente dedicato entro i termini massimi consentiti dalle CG dedicate. SACE potrà rilasciare le garanzie entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

L'impresa beneficiaria potrà richiedere l'estensione della durata del finanziamento e della garanzia SACE, anche successivamente al rilascio della stessa, in conformità alla normativa applicabile e ai termini e condizioni previste dalle CG dedicate pubblicate da SACE S.p.A. sul proprio sito internet.

Costo

Il costo complessivo, che sarà costituito dal costo del finanziamento definito dalla banca e rappresentato dal tasso di interesse e dalle commissioni, dovrà essere limitato al recupero dei costi ed inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto finanziatore stesso per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia SACE, composto da commissioni e tasso di interesse. La garanzia SACE è concessa invece a titolo gratuito.

Inoltre, alla data della richiesta di garanzia, il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non potrà essere superiore al rendimento del Buono del Tesoro Poliennale di durata pari o immediatamente superiore alla durata media del finanziamento.

Allegato 3 - Richiesta accreditamento Portale

(DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO EROGATORE E INVIARE FIRMATO DIGITALMENTE ALLA CASELLA PEC SACE@PCERT.POSTECERT.IT)

Richiesta di accreditamento al Portale

Il sottoscritto		na	to a		il _		rap	presentate
legale o altro	soggetto	munito	dei	necessari	poteri ¹⁹	del	soggetto	Erogatore
	co	n partita	iva _		e c	odice	e fiscale	
delega il sig			nato	a	il		ind	dirizzo mail
	in qualit	à di Refe	rente	, al quale sa	ırà assegr	ato u	n account (("Referente
di Prodotto") per	accedere	al Portal	e, me	diante l'ass	egnazion	e al r	eferente st	esso di un
identificativo ("IC	o") e di u	na pass	word	("Password	d" e, uni	tamer	nte all'ID,	i "Codici")
strettamente rise	rvati e per	sonali, d	ei qu	ali il Refere	nte stess	o sar	à unico ed	desclusivo
responsabile, and	che in ordin	e alle att	ività p	oste in esse	ere tramite	e il lor	o utilizzo.	

Il Referente di prodotto potrà autorizzare altri dipendenti della società/impresa di cui fa parte ("Utilizzatori") ad utilizzare, sotto la sua responsabilità, l'accesso al Portale rilasciando dei diversi Codici a ciascuno di tali Utilizzatori, anch'essi riservati e personali (con riferimento a ciascun Utilizzatore, i "Codici Utilizzatore").

Resta inteso che il Referente di Prodotto rimarrà in ogni caso responsabile nei confronti di SACE per ogni utilizzo del Portale mediante i Codici Utilizzatore, riconoscendo e accettando che ogni attività posta in essere dagli Utilizzatori si intenderà imputata direttamente al Referente di Prodotto e ratificata dallo stesso, garantendo il rispetto delle "Condizioni Generali per l'Utilizzo dell'account e del Servizio" ("CGUS") del Portale (disponibile all'indirizzo https://www.sace.it/soluzioni/garanzia-supporto-italia) da parte di ciascun Utilizzatore (il quale, ai fini dell'applicazione ed interpretazione delle CGUS dovrà considerarsi come un "Utente"), impegnandosi altresì a revocare i Codici Utilizzatore ogni qualvolta il soggetto precedentemente autorizzato all'utilizzo dello stesso cambi, cessi d'essere un dipendente del Referente di Prodotto e/o, più in generale, sia venuto a conoscenza (o sia ragionevolmente portato a ritenere l'esistenza) di qualsiasi utilizzo non autorizzato

¹⁹ Poteri di firma in forma di procura o delega da allegare nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante.

dell'Account al Portale mediante i Codici Utilizzatore e/o di qualsiasi altra violazione delle regole di sicurezza ed utilizzo dell'account.

Le abilitazioni che il Referente di Prodotto potrà assegnare agli utenti utilizzatori sono di due tipologie:

- (i) Utente Utilizzatore Approvatore, tale utente dovrà disporre di adeguata delega e poteri di firma per conto del soggetto finanziatore, che saranno verificati dal Referente di Prodotto, per la conferma dei flussi informativi e delle comunicazioni che saranno inoltrati a SACE tramite il Portale.
- (ii) Utente Utilizzatore Compilatore. tale utente avrà accesso a limitate funzionalità di predisposizione del flusso informativo.

Allegati:

DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL REFERENTE

	Firma Rappresentate legale o altro soggetto munito dei necessari poteri ²⁰
II	

²⁰ Poteri di firma in forma di procura o delega da allegare nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante.

Allegato 4 - Contatti

Per maggiori informazioni contatta il Customer Care o inquadra il QR code

www.sace.it/garanzia-supportitalia



Customer care: 800 269 264

